



COMUNE DI SCALDASOLE
Provincia di Pavia



Via XI febbraio 7 - 27020 SCALDASOLE

Tel. +39 0382 997454 Fax +39 0382 996396 E-mail info@comune.scaldasole.pv.it Pec comune.scaldasole@pec.regione.lombardia.it

N. registro ordinanze: 3

Data: 10/01/2014.

ISTITUZIONE DI UNA STRADA RISERVATA AI RESIDENTI IN VICOLO PISTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

- Considerato che la strada identificata in vicolo pista, nell'intero tratto, presenta caratteristiche strutturali che la rendono inadatta a sostenere flussi veicolari elevati;
- Ravvisata l'opportunità di riservare alla circolazione dei veicoli dei residenti la strada sopra indicata, nell'intero tratto, al fine di proteggere tale area dal traffico di solo transito;
- Visto il decreto legislativo n. 267/2000, e in particolare l'art. 107;
- Visto l'art. 7 del codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

ORDINA

1. Per i motivi in premessa indicati, la strada identificata in vicolo pista, nell'intero tratto, è riservata al traffico dei veicoli dei residenti.
2. E' fatto divieto di transitare sulla strada riservata, ai veicoli non intestati a soggetti residenti nella strada, con le seguenti eccezioni:
 - a) veicoli non a motore;
 - b) veicoli intestati a soggetti domiciliati nella strada;
 - c) veicoli adibiti a soccorso o polizia stradale;
 - d) veicoli condotti da fornitori di servizi, chiamati dai residenti;
 - e) veicoli adibiti alla pulizia della strada e al trasporto rifiuti;
 - f) taxi e autovetture in servizio di noleggio con conducente;
 - g) veicoli adibiti al servizio delle persone invalide, munite di apposito contrassegno.
3. La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale, così descritta:
 - 2 cartelli divieto di transito e 2 pannelli integrativi con le parole "escluso residenti" a margine dell'area di parcheggio di via Piave;
 - 1 cartello divieto di transito e 1 pannello integrativo con le parole "escluso residenti" nell'intersezione con via Piave.
4. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.
5. Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
6. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte sub 1), sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art 7, comma 13, del c.d.s..
7. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al T.A.R. Lombardia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
8. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del c.d.s..
9. Chiunque vi abbia interesse può proporre istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.



Il Responsabile del Servizio

Luigi Rabeschi